



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Roma, 25 ottobre 2013

OGGETTO: D.M. 28 dicembre 2012, n.266, regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria.

AI SIGG. RI QUESTORI LORO SEDI

e, per conoscenza,

AI SIGG. RI PREFETTI LORO SEDI

AI SIGG. RI COMMISSARI DEL GOVERNO TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

AL MINISTERO DELLA DIFESA
• STATO MAGGIORE DELLA MARINA ROMA

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
• UAMA ROMA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
• COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

Con circolare n. 557/PAS/U/017342/10089.D.GGV(4)1, del 19 ottobre 2013, a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, sono state impartite direttive concernenti l'attuazione del decreto ministeriale in oggetto.




Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Nel medesimo contesto, è stata fatta riserva di trasmettere, con separata nota, un documento contenente indicazioni specifiche per la predisposizione del regolamento di servizio degli istituti di vigilanza che debbono svolgere i servizi in questione.

Al riguardo, tenuto conto che tale documento è stato approvato all'unanimità dal Tavolo tecnico, appositamente istituito presso questo Dipartimento e di cui fanno parte i rappresentanti delle competenti articolazioni del Ministero della difesa, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'armatoria italiana (Confitarma), nonché delle Associazioni datoriali del settore della vigilanza privata, se ne trasmette il testo a scioglimento della riserva formulata.

IL DIRETTORE
Muredda




Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Oggetto: Indicazioni per l'approvazione del regolamento degli istituti di vigilanza privata che svolgono servizi di protezione del naviglio mercantile.

Di seguito si riportano indicazioni di carattere generale riguardanti l'organizzazione dei servizi e l'impiego delle guardie giurate nei servizi di protezione del naviglio mercantile, che possono costituire linee guida minime per la predisposizione del regolamento di servizio da parte del titolare dell'istituto di vigilanza.

Le indicazioni che seguono sono state redatte recependo i contenuti della nota MSC 92/INF.14 del 9 Aprile 2012 - con la quale l'IMO, l'Organizzazione Marittima Internazionale, ha prestabilito un modello comune per tutti gli Stati costieri di norme sull'uso della forza in caso di atti di pirateria contro le navi mercantili - nonché i contenuti delle linee guida ISO PAS 28007¹.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il regolamento di servizio, nel confermare le relazioni di comando e le responsabilità a bordo, secondo quanto stabilito dal Codice della navigazione e dalla normativa internazionale di riferimento, definisce un codice di comportamento che comprende i criteri e i requisiti per l'uso graduale della forza, secondo i principi dell'esercizio del diritto di difesa legittima, stabilito dall'art.52 del codice penale, fino al ricorso alle armi come ultima risorsa,

1.1 Definizioni:

- Forza letale: forza che può portare alla morte;
- Non cinetico: qualsiasi avvertimento non cinetico che non includa l'esplosione di colpi di armi da fuoco;

¹ L'IMO ha più volte richiamato la necessità per gli Stati Costieri, di utilizzare le linee guida ISO PAS 28007 (dettate per le Agenzie private di Sicurezza Marittima che provvedono a fornire i PCASP – *privately contracted armed security personnel* – a bordo delle navi mercantili) come normativa tecnica di riferimento al fine di indirizzare le società che offrono il servizio di protezione del naviglio mercantile, per ricevere, da parte di società di certificazione esterne, cd. di terza parte, il riconoscimento del rispetto dei requisiti contenuti nelle succitate norme.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Pirateria: ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina, commesso a fini privati dall'equipaggio o dai passeggeri di un'imbarcazione privata o un aereo privato;
- Team leader: Il componente del team di guardie giurate designato come responsabile e identificato come tale dall'armatore, dal Comandante, dagli ufficiali e dall'equipaggio della nave.
- Potenziale minaccia: Un individuo, gruppo di individui e/o un'imbarcazione che ha commesso o sta per commettere un atto che minaccia la sicurezza della nave su cui è imbarcato un team di guardie giurate.

2. RESPONSABILITA'/COMPETENZE/NORME DI COMPORTAMENTO

I servizi di protezione sono svolti sotto la direzione del Comandante della nave, in relazione a quanto previsto dalle direttive vigenti in materia e, in particolare, dagli articoli 8, 186, 187, 295, 297 e 302 del codice della navigazione. Durante detti servizi, il Comandante della nave conserva tutte le prerogative e responsabilità inerenti la navigazione e le manovre della nave, incluse quelle elusive e di scampo.

Il Comandante a bordo svolge le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (ex art.1235 del codice della navigazione), che comprendono anche l'obbligo di impedire che i reati in flagranza vengano portati a conseguenze ulteriori (art.55 c.p.p.). La previsione legislativa dell'attività di contrasto della pirateria costituisce in ogni caso un riconoscimento del fatto che la protezione della nave presenta una connotazione particolare che, per la diffusione e pericolosità della minaccia, non è ormai più inquadrabile solo come attività di repressione finalizzata all'applicazione del diritto penale da parte dell'autorità giudiziaria (quale è l'attività di polizia giudiziaria), ma presenta preminenti aspetti di sicurezza della nave e del suo equipaggio e di prevenzione.

Il Comandante esercita quindi un controllo ravvicinato delle attività e dei compiti del team di sicurezza, attraverso il Team leader; ne consente infatti l'armamento e il dispiegamento, pur non avendo alcuna competenza sulle scelte tattiche e la disposizione delle guardie che spettano, in via esclusiva, al Team leader.

2.1 Servizio di protezione del naviglio mercantile

Il servizio si sostanzia in un'attività di vigilanza fissa, diurna e/o notturna, all'obiettivo costituito dalla nave, espletato da un team di almeno quattro guardie giurate, di cui una con



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

funzioni di responsabile, che si alternano per turni, in uniforme e munite dell'equipaggiamento in dotazione fornito dall'istituto di vigilanza.

In particolare il team di sicurezza svolge i seguenti compiti:

- Sorveglianza;
- Identificazione delle potenziali minacce;
- Protezione della nave, impedendo attacchi contro la stessa;
- Comunicazione immediata al Comandante e all'equipaggio in caso di potenziale minaccia;
- Assistenza al Comandante sulle misure di protezione e di salvaguardia per quel che riguarda la sicurezza della nave e dell'equipaggio, integrando le procedure più appropriate per la gestione di un incidente alla sicurezza, con particolare riguardo alle misure difensive e di contrasto previste dalle Best Management Practices (BMP) in vigore.

Le guardie giurate impiegate nei servizi di protezione dovranno ricevere al momento dell'imbarco un'adeguata familiarizzazione che includa, almeno, i seguenti argomenti:

- Protocollo delle comunicazioni di routine;
- Caratteristiche specifiche dell'unità navale e pericolosità intrinseche;
- Dotazioni di sicurezza (safety) e procedure di emergenza.

Dovranno, inoltre, partecipare, entro le 24 ore dalla partenza, almeno ad una esercitazione di abbandono nave.

2.2 Team leader

La guardia giurata con funzioni di Team leader risponde dell'attrezzatura che le viene fornita, dello svolgimento operativo e della disciplina dei membri del gruppo, cura lo schieramento e la configurazione del team.

Il Team leader funge da consulente per la sicurezza del Comandante della nave, evidenziando i problemi legati alla sicurezza e/o le carenze che potrebbero portare ad un innalzamento del rischio.

In particolare, il Team leader:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Promuove l'organizzazione di un briefing sulla sicurezza con il Comandante e l'equipaggio prima del transito nelle acque a rischio pirateria o quando ci sono dei cambiamenti di equipaggio;
- Attua, per la parte di competenza, le procedure di sicurezza e di protezione della nave contro eventuali attacchi contenute nello Ship Security Plan della nave;
- Effettua con regolarità ispezioni di sicurezza sulla nave, assicurandosi che il livello di protezione sia adeguato;
- Vigila sull'attività delle guardie giurate dipendenti, facendo svolgere addestramenti regolari per assicurare la costante operatività del team;
- Invia al titolare della licenza, o al soggetto da questi individuato, un rapporto giornaliero sulle attività del team a bordo, nonché un rapporto conclusivo al termine del servizio di protezione.

In tutte le attività inerenti il servizio di protezione della nave, il Team leader è coadiuvato dalle guardie giurate che operano, in base alle indicazioni dello stesso, secondo le specifiche competenze e la situazione che devono fronteggiare.

2.3 Procedure d'allarme e norme sull'uso della forza

L'istituto di vigilanza deve adottare un proprio protocollo, conforme alle procedure internazionali, che deve essere richiamato nel regolamento di servizio e costituirne allegato.

In proposito, si specifica che le presenti indicazioni non costituiscono una deroga all'autorità del Comandante, secondo quanto indicato nella normativa nazionale ed internazionale. Di conseguenza, il Comandante mantiene sempre l'autorità per ordinare alle guardie giurate di cessare il fuoco, fatto salvo l'inalienabile diritto di autodifesa.

Il Comandante in ogni momento ha e mantiene la responsabilità ultima per la sicurezza della navigazione ed il comando generale della nave. Eventuali decisioni assunte dal Comandante sono vincolanti e gli istituti di vigilanza devono istruire le guardie giurate di conseguenza.

Resta ferma la responsabilità personale di ciascuna guardia giurata per l'uso di qualsiasi tipo di forza che deve essere sempre conforme alle presenti indicazioni ed alle leggi nazionali e internazionali applicabili e pertinenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Qualsiasi uso della forza, in particolare l'uso di armi da fuoco, deve prendere in considerazione il rischio di eventuali conseguenze indesiderate o danni.

Il richiamato protocollo dovrà, comunque, disciplinare almeno le seguenti fasi, nell'ordine indicato:

FASE 1

In caso di identificazione di una potenziale minaccia, il Team leader o, in sua assenza un'altra guardia giurata, comunica al Comandante o, in sua assenza, all'ufficiale di guardia, che intende dare avvio alle procedure previste per l'uso della forza.

FASE 2

Gli avvertimenti non cinetici possono essere utilizzati quando sia ragionevole credere che un'imbarcazione stia manifestando comportamenti potenzialmente aggressivi.

Gli avvertimenti non cinetici possono includere:

- a) uso di VHF, megafoni e/o messaggistica preregistrata difensiva trasmessa da mezzi elettronici (Long/medium Range Acoustic Devices - L/MRAD);
- b) manovre evasive (cambiamenti di rotta o alterazioni della velocità della nave);
- c) utilizzo di luci lampeggianti, razzi e laser non letali classificati "eye-safe" secondo le indicazioni del produttore;
- d) uso di cannoni ad acqua e / o tubi idraulici ad alta pressione.

Le armi da fuoco possono essere portate e mostrate ai potenziali aggressori, come parte di un avvertimento non cinetico accompagnato anche da un avvertimento verbale dato dalle guardie giurate.

Su tutte le armi da fuoco devono essere effettuate le normali procedure di sicurezza.

Tutte le armi da fuoco caricate devono avere la sicurezza inserita.

FASE 3



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Nel caso di conferma della minaccia, le armi da fuoco possono essere usate, previa autorizzazione del Comandante, per sparare colpi di avvertimento al fine di impedire l'attacco o l'aggressione.

Prima di esplodere i colpi di avvertimento deve essere dato, dalla guardia giurata, un richiamo verbale e, in ogni caso, tali colpi non possono essere indirizzati contro l'imbarcazione ed i suoi occupanti.

CASE 1

Il ricorso alla forza ed in ultima istanza alla forza letale è giustificato **nella sola ipotesi dell'esercizio del diritto di difesa legittima, ai sensi dell'art. 52 del codice penale**, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale di riferimento.